
GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-CoV2 NELLA SCUOLA

Il D. Leg. n. 5 del 04/02/2022 ha introdotto le nuove misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Rimane confermata l'applicazione per il personale scolastico del regime dell'auto-sorveglianza (D. Legs. del 16-05-2020 n. 33, art. 1 comma 7-bis).

Le misure previste tengono conto sia del tipo di scuola che dello stato vaccinale dell'alunno, per l'età in cui è prevista la vaccinazione e possono prevedere a seconda del caso il regime dell'auto-sorveglianza oppure la quarantena di cinque giorni con l'attivazione della didattica digitale integrata.

L'auto-sorveglianza prevede l'obbligo di mascherina FFP2 e la raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno ed è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi, da ripetere, in caso di negatività e se ancora persistenza dei sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (v. D. Leg. 16-05-2020 art. 1 comma 7-bis e Circ. Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021).

I test antigenici possono essere eseguiti presso gli erogatori pubblici e privati riconosciuti dalla regione Calabria (OPGR n. 5 del 10-01-2022): Dipartimenti di Prevenzione delle ASP (gratuito), Medici di Medicina Generale/Pediatri di libera scelta (gratuito), laboratori di analisi accreditati con il SSR e farmacie aderenti al Protocollo d'Intesa (a pagamento).

Fino al 28 febbraio 2022, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, su segnalazione della scuola nei casi in cui è prevista auto-sorveglianza sanitaria, i test antigenici possono essere effettuati gratuitamente anche presso le farmacie e laboratori convenzionati su prescrizione con ricetta dematerializzata a cura del PLS/MMG (D. Leg. n. 1/2022 art. 5 e D. Leg. n. 4/2022).

In questo caso è prescrivibile sia il primo che l'eventuale secondo tampone, previsto dopo cinque giorni in caso di persistenza dei sintomi con primo tampone negativo.

Il test di fine quarantena non è, invece, prescrivibile ma è eseguibile con le modalità su indicate.

Per le scuole dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto anche l'auto-esecuzione del test il cui esito negativo è attestato con autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie che hanno la certificazione di esenzione della vaccinazione, nelle situazioni in cui è prevista la frequenza in presenza solo per coloro che sono in regola col ciclo vaccinale o guariti, potranno continuare l'attività in presenza su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o direttamente se maggiorenni. Per il rientro a scuola dopo quarantena è sufficiente il referto di un test negativo (antigenico o molecolare) senza necessità di certificato medico.
